

Maestri sotto concorso
Le prime tornate del reclutamento
nelle Facoltà giuridiche dei grandi Atenei
del Regno d'Italia (1860-1896)



a cura di
ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, NICOLETTA SARTI

16

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

16

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyŋ rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphaële Parizot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Maestri sotto concorso
Le prime tornate del reclutamento
nelle Facoltà giuridiche dei grandi Atenei
del Regno d'Italia (1860-1896)

a cura di
Alessia Legnani Annichini, Nicoletta Sarti

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni* della Collana consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.



Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.1, Avviso PRIN 2022 (DD N. 104 del 02/02/2022), dal titolo “Academic recruitment in Italy. University system and legislation on university competitions in politics, public discourse and administrative proceedings (1945-2015)”, codice progetto MUR 20222PH9ZA - CUP J53D23019600006 referente Prof. Marco Cavina

In copertina: particolare tratto dall'intestazione di un documento del Ministero dell'Istruzione Pubblica del Regno d'Italia.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 9791281716667

© Stem Mucchi Editore Srl - 2025

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0)

Attribuzione della paternità dell'opera all'Autore. Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita, la modifica e la trasformazione per produrre un'altra opera.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, dicembre 2025

ABBREVIAZIONI

a.a. = anno accademico

ACS = Archivio Centrale dello Stato

ACS, MPI, Cons. sup., Atti (1849-1903) = Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Consiglio superiore della pubblica istruzione, Atti del Consiglio, Prima serie a (1849-1903)

ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Concorsi a cattedre (1860-1896) = Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale istruzione superiore, biblioteche e affari generali, Concorsi a cattedre (1860-1896)

ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Università e istituti superiori, I s. (1882-1890) = Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale istruzione superiore, biblioteche e affari generali, Archivio generale (Università, accademie e biblioteche), Università e istituti superiori: affari generali, concorsi a cattedre, libere docenze, onorificenze, personale, locali, spese e affari diversi, I s. (1882-1890)

ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Università e istituti superiori, II s. (1891-1895) = Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale istruzione superiore, biblioteche e affari generali, Archivio generale (Università, accademie e biblioteche), Università e istituti superiori: affari generali, concorsi a cattedre, libere docenze, onorificenze, personale, locali, spese e affari diversi, II s. (1891-1895)

ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Università e istituti superiori, III s. (1896-1910) = Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale istruzione superiore, biblioteche e affari generali, Archivio generale (Università, accademie e biblioteche), Università e istituti superiori: affari generali, concorsi a cattedre, libere docenze, onorificenze, personale, locali, spese e affari diversi, III s. (1896-1910)

ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., Fascicoli personali (1900-1940) = ACS, MPI, Direzione generale istruzione superiore, Divisione prima, Fascicoli personali dei professori ordinari, 2° versamento 1900-1940, prima serie

ACS, MPI, Div. Istr. Sup. (1882-1890) = ACS, MPI, Divisione Concorsi Istruzione Superiore 1882-1890

ACS, MPI, Personale (1860-1880) = ACS, MPI, Direzione generale istruzione superiore, fondo Personale 1860-1880

art. = articolo

a.s. = anno scolastico

Abbreviazioni

Annuario Università Bologna = *Annuario della Regia Università di Bologna* <https://amshistorica.unibo.it/annuariunibo>

Annuario Università Catania = *Annuario della Regia Università degli Studi di Catania*

Annuario Università Genova = *Annuario della Regia Università degli Studi di Genova*

Annuario Università Macerata = *Annuario della Regia Università degli Studi di Macerata*

Annuario Università Modena = *Annuario della Regia Università di Modena*

Annuario Università Napoli = *Annuario della Regia Università degli Studi di Napoli*
<http://www.fedoa.unina.it/view/types/other.html>

Annuario Università Padova = *Annuario della Regia Università di Padova* <https://centroistoria.unipd.it/annuari-accademici>

Annuario Università Palermo = *Annuario della Regia Università degli Studi di Palermo* <https://www.unipa.it/biblioteche/sba/u.o.archivioistoricodiateneo/patrimonio-archivistico/raccolte-digitali/annuari-accademici/>

Annuario Università Parma = *Annuario della Regia Università di Parma*

Annuario Università Pavia = *Annuario della Regia Università di Pavia* <http://www-4.unipv.it/webcesupold/annuari/>

Annuario Università Pisa = *Annuario scolastico della Regia Università degli Studi di Pisa*

Annuario Università Roma = *Annuario della Regia Università degli Studi di Roma*

Annuario Università Torino = *Annuario della Regia Università degli Studi di Torino*
<https://www.asut.unito.it/mostre/collections/show/7>

Annuario Università Urbino = *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino* <https://sanzio.uniurb.it/handle/20.500.12731/28395>

AP, CdD = Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati

Archivio di psichiatria, scienze penali, e antropologia criminale = *Archivio di psichiatria, scienze penali, e antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente*,

Archivio Giuridico = *Archivio Giuridico "Filippo Serafini"*

ASUBo = Archivio storico dell'Università di Bologna

ASUPa = Archivio storico dell'Università di Palermo

ASUPd = Archivio storico dell'Università di Padova

ASUPi = Archivio storico dell'Università di Pisa

ASUPv = Archivio storico dell'Università di Pavia

ASURm = Archivio storico dell'Università La Sapienza, Roma

ASUT = Archivio Storico dell'Università di Torino

b. = busta

c. = carta

Collezione celerifera = *Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari*

DBGI = *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIRROCCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, I-II, il Mulino, Bologna, 2013

DBI = *Dizionario biografico degli italiani*, 100 voll., Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1960-2021 <https://www.treccani.it/biografico/>

DI = *Digesto Italiano*, 24 voll., Utet, Torino, 1884-1921

d.r. = decreto rettorale

ED = *Enciclopedia del diritto*, 64 voll., Giuffrè, Milano, 1958-2017

Enciclopedia italiana, Ottava appendice = *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Ottava appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2012

f. = foglio

fasc. = fascicolo

fasc. pers. = fascicolo personale

G.U. = *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* <https://www.gazzettaufficiale.it/home-PostLogin>

G.P. = *Gazzetta Piemontese. Giornale Ufficiale del Regno*

Historia et ius = *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna* <https://www.historiaetius.eu/>

Il Circolo Giuridico = *Il Circolo Giuridico. Rivista di Legislazione e Giurisprudenza, Iurisdictio* = *Iurisdictio. Storia e prospettive della giustizia*

l. = legge

La legge = *La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*

Monitore dei Tribunali = *Monitore dei Tribunali. Giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale*

MPI = Ministero della Pubblica Istruzione

MPI, AS, Verb. CS = Ministero della Pubblica Istruzione, Archivio storico, Verbali del Consiglio Superiore

NDI = *Nuovo digesto italiano*, a cura di M. D'AMELIO, A. AZARA, 12 voll., Utet, Torino, 1937-1940

NNDI = *Novissimo digesto italiano*, diretto da A. AZARA, E. EULA, 20 voll., Utet, Torino, 1957-1975

pos. = posizione

Processi verbali 1885-1887 = *Processi verbali della Facoltà di Giurisprudenza dal 6 febbraio 1885 al 26 giugno 1887*

Abbreviazioni

Quaderni fiorentini = *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*

<https://www.quadernifiorentini.eu/>

R.D. = regio decreto

r.d.l. = regio decreto legge

Rivista del diritto commerciale = *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*

s. = serie

s.fasc. = sottofascicolo

ss. = sottoserie

VCdF = Verbale del Consiglio di Facoltà

Prolegomena

MAURO MORETTI

REGOLE E PRATICHE CONCORSUALI*

Abstract. Il saggio prende in esame i caratteri generali del sistema dei concorsi universitari in Italia fra il 1861 e la Prima guerra mondiale, e le principali trasformazioni introdotte in questo periodo. L'analisi si concentra in particolare sui mutevoli rapporti fra Governo, Facoltà universitarie e comunità scientifica, e sulle diverse modalità di svolgimento dei concorsi.

Parole chiave: Regno d'Italia, concorsi universitari, legislazione e prassi.

Academic appointment competitions: a scholarly exploration of rules and practices. The essay examines the general characteristics of the University competition system in Italy between 1861 and the First World War, as well as the main transformations introduced during this period, including changes in the selection criteria and the variable influence of the government. The analysis focuses in particular on the changing relationships among government, University Faculties, and the scientific community, and on the different ways competitions were conducted.

Key words: Kingdom of Italy, University competitions, legislation and practices.

Nel 1895, in un memoriale redatto per conto dei professori ordinari dell'Università di Palermo, Vittorio Emanuele Orlando osservava che «l'attuale sistema dei concorsi» era «uno dei pochi istituti dell'attuale ordinamento che si son formati non per via di speculazioni arbitrarie, ma di un'evoluzione graduale, lenta, ma ininterrotta»¹. Era in campo, allora, un tentativo di ripresa legislativa del disegno di riforma universitaria in senso autonomistico avanzato per la prima volta all'inizio degli anni Ottanta: in questo senso l'evidente freddezza di Orlando nei confronti di un atteggiamento 'speculativo', astrattamente progettuale, era riservata, appunto, al-

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

¹ V. Memoriale dei professori ordinari della R. Università di Palermo, *Sul disegno di legge intorno all'autonomia delle Università*, in *L'Unione Universitaria*, II, 1895, pp. 276-285, p. 279.

le implicazioni sul piano concorsuale dei correnti propositi di riassetto dell'istruzione superiore. Andrà detto, per inciso, che sul piano storico e istituzionale le differenti modalità di accesso e progressione nella cosiddetta carriera universitaria vanno considerate anzitutto nella loro rispondenza e congruità rispetto ai caratteri generali del sistema all'interno del quale svolgono una funzione indubbiamente delicata – e i sistemi universitari hanno caratteristiche diverse². Di per sé non ci sono pratiche migliori di altre, ma pratiche efficaci rispetto al quadro di riferimento; e l'esito di ibridazioni, tra-pianti, importazioni estemporanee appare molto spesso, in questo senso, quanto meno dubbio.

Il testo di Orlando si colloca cronologicamente a ridosso del termine *ad quem* adottato per questo volume; ma sarà necessario, qui, spingersi un poco oltre, almeno fino alle leggi del 1904 sui concorsi, e del 1907 sui trasferimenti, se non altro per documentare alcuni sbocchi di quell'accumulo di esperienze empiriche al quale Orlando faceva riferimento, e le soluzioni proposte per affrontare le difficoltà e le disfunzioni che erano venute via via evidenziandosi. Queste disfunzioni avevano già sollecitato alcuni interventi significati-

² Per un profilo storico-istituzionale dell'Università italiana fra l'unificazione e la Prima guerra mondiale v. S. POLENGHI, *La politica universitaria italiana nell'età della Destra storica (1848-1876)*, La Scuola, Brescia, 1993; M. MORETTI, *La questione universitaria a cinquant'anni dall'unificazione. La Commissione Reale per il riordinamento degli studi superiori e la relazione Ceci*, in *L'Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, a cura di I. PORCIANI, Jovene, Napoli, 1994, pp. 209-309; F. COLAO, *La libertà di insegnamento e l'autonomia nell'università liberale. Norme e progetti per l'istruzione superiore in Italia (1848-1923)*, Giuffrè, Milano, 1995; *L'istruzione universitaria (1859-1915)*, a cura di G. FIORAVANTI, M. MORETTI, I. PORCIANI, Ministero per i Beni e le attività culturali – Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 2000; M. MORETTI, I. PORCIANI, *La creazione del sistema universitario nella nuova Italia*, in *Storia delle Università in Italia*, I, a cura di G.P. BRIZZI, P. DEL NEGRO, A. ROMANO, Sicania, Messina, 2007, pp. 323-379; M. MORETTI, *Sul governo delle università nell'Italia contemporanea*, in *Annali di storia delle università italiane*, XIV, 2010, pp. 11-40; ID., *Il «principio del nostro diritto pubblico universitario». «Voci» sull'università italiana all'inizio del XX secolo*, in *Memoria e ricerca*, XXIII, 2015, pp. 103-120. Si tenga poi presente, sullo sfondo della questione concorsuale, la ricostruzione, piuttosto sommaria, proposta in A. SANTONI RUGIU, *Chiarissimi e Magnifici. Il professore nell'università italiana (dal 1700 al 2000)*, La Nuova Italia, Firenze, 1991.

vi, essenzialmente su un piano regolamentare, senza però dar luogo a nuove sistemazioni legislative. Orlando aveva ragione nel mettere in evidenza le dinamiche processuali, lo svolgimento materiale e a basso tasso di formalizzazione, che avevano segnato la vicenda dei concorsi universitari nei decenni precedenti. Con altrettanta chiarezza si esprimeva uno studioso, e politico scolastico di peso, Luigi Credaro, durante l'*iter* parlamentare del disegno di legge sui trasferimenti dei docenti universitari, parlando di «una consuetudine, che nel silenzio della legge si era venuta formando da molti anni»³; il Ministro Rava, del resto, nella relazione che accompagnava questo disegno di legge, aveva insistito sullo stesso punto: «la consuetudine che per tal guisa si venne formando – consuetudine ormai lunghissima e costante – costituì per molto tempo il solo fondamento giuridico, l'unico titolo di legittimità del trasferimento come provvedimento e istituto amministrativo»⁴. Il mutamento per via di consuetudine, come si vedrà, non riguardò allora solo aspetti come quello dei trasferimenti; e contribuì persino a ridisegnare l'assetto del corpo accademico rispetto all'impianto originario della fondativa Legge Casati. I risultati di questo andamento cumulativo, di prassi sedimentate, divengono ben visibili quando si passa dall'esame di principi e disposizioni all'indagine sull'operato effettivo delle commissioni di concorso, sulle figure dei giudici e dei concorrenti; emergono così non trascurabili margini di discrezionalità e di incertezza, spazi di contenzioso anche aspro. L'individuazione di questo specifico livello analitico, che consente di valorizzare appieno gli esiti di un lavoro condotto su un insieme omogeneo e strutturato di casi di studio, è senz'altro uno dei pregi maggiori della ricerca collettiva che si presenta in questa sede.

Sulle norme, o meglio, su alcuni aspetti delle norme bisognerà comunque tornare, non senza aver segnalato la disponibilità di studi che consentono di seguire, a grandi linee, la cronaca delle suc-

³ La relazione di L. CREDARO è in Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, leg. XXII, sess. 1904-1906, *Documenti, disegni di legge e relazioni*, doc. n. 582 A; la citazione è a p. 1.

⁴ Per la relazione di L. RAVA, *ivi*, doc. n. 582; la citazione è a p. 1.

cessive regolamentazioni, e le proposte di riforma del sistema di reclutamento nell'Università dell'Italia unita⁵. Mi sembra però utile, in via preliminare, provare a definire, almeno nelle loro linee essenziali, alcune questioni di fondo. Si è detto dei nessi strutturali fra la sfera del reclutamento accademico e i tratti costitutivi del sistema. Nell'Università disegnata dalla Legge Casati si assegnava, almeno sulla carta, allo Stato e al potere esecutivo un ruolo centrale nell'organizzazione e nella direzione dell'istruzione superiore: ruolo determinato dal finanziamento pubblico, dal controllo monopolistico sui titoli di studio, dall'amplessimo spazio di azione riservato al Ministro della Pubblica Istruzione. Gli attori principali nei processi di reclutamento erano in sostanza tre: il potere esecutivo, nelle sue varie articolazioni; le Facoltà – fondamentale unità di base, nel lungo periodo, della storia universitaria italiana – e le scuole di grado universitario, all'interno delle quali convivevano, non sempre pacificamente, interessi diversi e differenti indirizzi disciplinari, e che erano chiamate a trovare difficili punti di composizione fra esigenze didattiche, aspettative personali, sollecitazioni materiali e locali, e altre variabili; le nascenti, e ancora deboli, comunità scientifiche, aggregate non su base territoriale, com'era per le Facoltà, ma attorno a gruppi e scuole, orientamenti culturali e metodologici, ambiti tematici, incipienti iniziative scientifico-editoriali – e questa dif-

⁵ Sul punto v. almeno M. MORETTI, I. PORCIANI, *Il reclutamento accademico in Italia. Uno sguardo retrospettivo*, in *Annali di storia delle università italiane*, I, 1997, pp. 11-39; G. FOIS, *I concorsi universitari*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, IV, 2001, pp. 1213-1252; EAD., *Reclutamento dei docenti e sistemi concorsuali, dal 1860 a oggi*, in *Storia delle Università in Italia*, I, cit., pp. 461-483; G. PALERMO, *Storia della cooptazione universitaria*, in *Quaderni storici*, XLV, 2010, pp. 171-213; M. MORETTI, *Sul passato – e sul presente – dei concorsi*, in *Governare le università. Il centro del sistema*, a cura di C. BOLOGNA, G. ENDRICI, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 23-49; A. MARIUZZO, *Politiche universitarie e selezione pubblica della comunità scientifica. Forme e funzioni del reclutamento accademico dall'Unità alla Seconda guerra mondiale*, in *MaTriX. Proposte per un approccio interdisciplinare allo studio delle istituzioni*, a cura di G. AMBROSINO, L. DE NARDI, QuiEdit, Verona, 2015, pp. 159-176. Per un'indagine locale v., ad esempio, G. FOIS, *I concorsi dell'Ottocento nell'Università di Sassari*, in *Le Università minori in Europa (secoli XV-XIX). Convegno internazionale di studi, Alghero 30 ottobre-2 novembre 1996*, a cura di G.P. BRIZZU, J. VERGER, Rubettino, Soveria Mannelli, 1998, pp. 771-795.

ferenza rispetto alla natura delle Facoltà poteva generare tensioni spesso ben visibili, e richiedere laboriose mediazioni. Come osservava Pierre Bourdieu, in una ricerca per vari aspetti datata, ma ancora, su questo terreno, imprescindibile, «il campo universitario è, come ogni campo, il luogo di una lotta per definire le condizioni e i legittimi criteri dell'appartenenza e della gerarchia, cioè le proprietà pertinenti, efficaci, che funzionando come capitale, finiscono per produrre gli specifici vantaggi garantiti dal campo»⁶. E in realtà l'interesse maggiore, dal punto di vista della storia intellettuale e sociale dell'Università, delle ricerche attorno al reclutamento accademico è dato dall'indagine sulla graduale elaborazione di paradigmi e sull'abbozzo di perimetri di riconoscimento disciplinare, sull'elaborazione di linguaggi e criteri identificativi e valutativi, e di profilli, in senso lato, etico-professionali legati alla pratica della ricerca⁷.

Il peso specifico di questi attori si applicava a una funzione cruciale: quella dell'identificazione, del diritto di scelta dei giudici nelle procedure di selezione – non si dimentichi, del resto, che il Governo mantenne per sé la possibilità di provvedere a nomine dirette – . Per circa un ventennio, l'ordine nel quale ho menzionato gli attori fu anche quello effettivamente vigente e attivo, sia pure in un contesto di immediate rivendicazioni e proposte di modifica. Ad attenuare, però, la sensazione di verticalità prodotta da questa sommaria descrizione occorre sempre tener presente il fatto che si parla di ambienti assai ristretti, di gruppi umani connessi e permeabili

⁶ V. P. BOURDIEU, *Homo academicus* (1984), prefazione di M. GIANNINI, postfazione di L. WACQUANT, Dedalo, Bari, 2013, pp. 105-110 (cito dalla versione epub).

⁷ Il campo dei riferimenti legati alla storia della professionalizzazione dei saperi sarebbe larghissimo. Qui, per stare all'Italia unita, e a discipline non lontane da quelle affrontate nel corso del convegno, si potrà rinviare, a titolo esemplificativo, a M. MORETTI, *Storici accademici e insegnamento superiore della storia nell'Italia unita. Dati e questioni preliminari*, in *Quaderni storici*, XXVIII, 1993, pp. 61-98; P. BARUCCI, S. MISIANI, M. MOSCA, *La cultura economica italiana (1889-1943)*, FrancoAngeli, Milano, 2017, che fa largo ricorso all'esame dei concorsi; A. RAPINI, *A Social History of Administrative Science in Italy. Planning a State of Happiness from Liberalism to Fascism*, Palgrave-Macmillan, London, 2022 (trad. it. Viella, Roma, 2024), anche questo ricco di informazioni e di analisi concorsuali.

a suggestioni e scambi di influenze, come l'esame localizzato, anche di singoli episodi, consente di cogliere⁸. In ogni caso, le innovazioni più significative introdotte a partire dagli anni Ottanta riguardarono appunto le modalità di composizione delle commissioni di concorso, con un mutamento di asse rispetto all'impianto casatiano che rispondeva a un aggiustamento dei rapporti di forza all'interno della sfera accademica. All'estremo opposto del processo si poneva la questione dell'accesso al reclutamento accademico. Chi poteva, in sostanza, prender parte alla contesa, e per quali figure docenti? Sul secondo punto si tornerà più avanti. Sul primo, invece, si potrà senz'altro affermare che, dalla Casati in avanti, venne mantenuta una linea di sostanziale apertura, anche se la fissazione di requisiti di natura tecnica e formale per l'accesso alla selezione accademica era già parzialmente presente nella Casati⁹, e venne variamente rilanciata nei dibattiti del tempo, fino a quando furono effettivamente introdotti, e cogenti, dalla riforma Gentile – occorre aver conseguito la libera docenza per essere inseriti nei meccanismi di accesso alle cattedre –, per essere poi rapidamente lasciati cadere¹⁰. La Legge del 1859 non fissava condizioni di cittadinanza – non sarebbe stato semplicissimo farlo, fra l'estate e l'autunno del 1859, nemmeno nel peculiare contesto dell'operazione legislativa, ancora in regime di pieni poteri –, e l'Università italiana fu così aperta ad alcuni importanti studiosi stranieri; quanto al genere, silenzio assoluto per quel che riguardava l'istruzione superiore, ma il silenzio non implicava divieto¹¹.

⁸ V., da questo punto di vista, il pionieristico saggio di P. MACRY, *Breve storia di un concorso a cattedra*, in *Quaderni storici*, XXI, 1986, pp. 629-639.

⁹ Legge 13 novembre 1859, n. 3725 del Regno di Sardegna, art. 89, sulla nomina dei professori straordinari. D'ora in avanti i riferimenti alla Legge saranno indicati con la sigla 'LC' seguita dal numero dell'articolo.

¹⁰ Nell'articolata bibliografia sull'argomento v. da ultimo *La riforma Gentile e la sua eredità*, a cura di A. MATTONE, M. MORETTI, E. SIGNORI, il Mulino, Bologna, 2023; sul punto M. MORETTI, «Io posso dire di non aver nulla inventato». *Gentile, la riforma e la tradizione universitaria dell'Italia unita*, *ivi*, pp. 25-62, pp. 44-51.

¹¹ Sul lento e difficile approdo delle donne all'insegnamento universitario nell'Italia unita la ricerca ha prodotto vari risultati negli ultimi anni. V., fra l'altro,

Un rapido cenno alle disposizioni casatiane consente di richiamare l'attenzione su alcuni principi e meccanismi, da seguire poi nelle loro applicazioni concrete, e nelle loro trasformazioni. La Legge prevedeva diverse figure di insegnanti all'interno delle Università, chiaramente gerarchizzate e distinte funzionalmente, come veniva esplicitato nella relazione di accompagnamento al testo:

«Negli studii universitari è aperto l'adito al libero insegnamento col dare così agli insegnanti ufficiali, come ai dottori delle facoltà ed a quanti forniscono prova di speciale attitudine il diritto di far corsi privati, affinché ciascuno abbia modo di manifestare il proprio valore, e i giovani sien tratti ad udirli piuttosto dal merito individuale dell'insegnante che non da un articolo di regolamento. – I professori si distinguono pertanto in ordinarii, straordinarii e liberi. Le materie più importanti e generali s'insegnano dagli ordinarii; le specialità delle scienze da professori straordinarii: e ciò quanto allo Stato. Gl'insegnanti liberi poi professano qualunque ramo di scienza che meglio risponda ai loro studii e pel quale abbian date le necessarie prove di capacità»¹².

Del corpo accademico, in senso stretto, facevano però parte solo i professori ordinari, e i dottori aggregati nelle Università che ne mantenevano la presenza. In concreto, poi, la vita universitaria si svolse diversamente, sia per quel che riguardava i rapporti fra insegnamento pubblico e libero, sia per le diverse attribuzioni e il ruolo degli insegnanti. La trasformazione più importante, anche dal punto di vista dei criteri di nomina, fu quella riguardante i professori straordinari, al punto da rendere necessaria una nuova Legge, nel 1904, per riorganizzare e dar forma a una prassi ormai stratificata. Anche per i liberi docenti le cose cambiarono, ma qui sarà sufficien-

Eredi di Laura Bassi. Docenti e ricercatrici in Italia tra età moderna e presente, a cura di M. CAVAZZA, P. GOVONI, T. PIRONI, FrancoAngeli, Milano, 2014; *L'università delle donne. Accademiche e studentesse dal Seicento a oggi*, a cura di A. MARTINI, C. SORBA, Donzelli-Padova University Press, Roma-Padova, 2021 (sulle vicende padovane); *Un ateneo al femminile. Le docenti dell'Università degli Studi di Milano nei cento anni della sua storia*, a cura di M. MINESO, Pisa University Press, Pisa, 2024.

¹² Cito il testo della relazione, a firma Casati, dalla pubblicazione nella *G.P.* n. 285, Torino, 18 novembre 1859, pp. 1-2, p. 1.

te richiamare, più avanti, alcuni dettagli¹³. Codice dell'insegnamento superiore nell'Italia liberale, la Legge Casati era stata però concepita solo per le Università degli Stati sardi e della Lombardia, e la sua applicazione alle altre Università italiane non fu del tutto omogenea: elementi di incertezza riguardarono, oltre le figure docenti, ad esempio gli organici dei professori ordinari per le varie facoltà, stabiliti all'art. 70. Il reclutamento dei professori ordinari e dei dottori aggregati era di tipo competitivo, basato sul principio del concorso; per i liberi docenti valeva in sostanza un sistema idoneativo, di abilitazione; i professori straordinari erano nominati dal Ministro per un anno prevalentemente fra i dottori aggregati e i liberi docenti; la Legge poi accennava, senza ulteriori specificazioni, a degli incaricati speciali (LC, artt. 70, 95). Alcuni punti meritano una rapida messa a fuoco. Il primo riguarda, per i professori ordinari, le diverse tipologie di concorso. A parte il diritto, riservato al Ministro, di proporre al Re «per la nomina, prescindendo da ogni concorso» quegli studiosi venuti «in meritata fama di singolare perizia nelle materie cui dovrebbero professare» (LC, art. 69) – e lo strumento non rimase certo inutilizzato, anche se fu impiegato con finalità e in situazioni diverse –, si prevedevano due modalità di prova selettiva, per titoli e per esame. E un simile schema, a quell'altezza cronologica, rinvia a una questione fondamentale, relativa agli obiettivi della scelta, e alle principali caratteristiche e funzioni attribuite a un docente. In generale, e guardando retrospettivamente, il concorso per titoli – che «consiste nell'esibizione di opere stampate, e di altri documenti atti ad accertare che i candidati posseggano le qualità di cui si cerca la prova nel concorso per esame» (LC, art. 58) – appare, di fatto, più 'moderno'. Infatti è basato sui principi di pubblicità e circolazione della produzione scientifica, valutata all'interno di una comunità disciplinare – che è anche comunità reputazionale – in termini di svolgimento e progresso, con la maturazione, per i singoli studiosi, di un vero e proprio capitale tecni-

¹³ V. comunque M. MORETTI, *I cadetti della scienza. Sul reclutamento dei docenti non ufficiali nell'università postunitaria*, in *Università e scienza nazionale*, a cura di I. PORCIANI, Jovene, Napoli, 2001, pp. 151-203.

co e culturale, di una competenza scientifica documentata e comparabile – e si potrebbe, naturalmente, articolare meglio questa sommaria tipologia. Per contro, il concorso per esame – «consta di una serie di esperimenti orali e per iscritto, ordinati in guisa che dal loro complesso si possa apprezzare non soltanto la perizia dei candidati intorno alle discipline del concorso ma eziandio la loro attitudine ad insegnare» (LC, art. 58) – mi sembra rimandare a pratiche più datate, all'insegnamento come trasmissione di un sapere codificato il possesso del quale fosse verificabile, in sostanza, all'impronta, in un confronto immediato ed estrinseco. Il Regolamento generale universitario del 20 ottobre 1860 aggiungeva solo alcuni dettagli procedurali alle indicazioni sul concorso per titoli, ed era molto più preciso su quello per esami:

«Gli esperimenti pel concorso di esame consisteranno: 1. In una dissertazione scritta liberamente e messa a stampa dal concorrente sopra un soggetto fra le materie di insegnamento proprie della cattedra posta a concorso; e ciò nell'intervallo tra la prima pubblicazione di esso concorso e il tempo dello sperimento; ma non sì tardi che tale dissertazione non possa venire distribuita ai giudici ed agli altri concorrenti almeno otto giorni prima del secondo sperimento – La dissertazione sarà scritta in lingua italiana o latina. – 2. In una disputa o controversia sostenuta da ciascun concorrente coi suoi competitori sulla dissertazione predetta. – 3. In una lezione»¹⁴.

Fra il bando del concorso – quattro mesi prima dell'avvio¹⁵ – e alcuni giorni prima del contraddittorio, pubblico, i concorrenti avrebbero dovuto comporre, stampare e distribuire una apposita 'dissertazione'. Come è ovvio, questi lavori avrebbero potuto essere stati preparati in precedenza, e rispondere almeno in parte ad alcuni caratteri della produzione scientifica allora corrente. Si trattava però, comunque, di scritti d'occasione – e, soprattutto, di 'un solo' scritto, oggetto, il contesto è chiaro, più di orchestrato contenzio-

¹⁴ R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373, art. 119.

¹⁵ *Ivi*, art. 60.

so che di scrutinio tecnico. A me sembra abbastanza evidente che simili pratiche si collocassero, nell'insieme, ben a monte di quella che potremmo approssimativamente definire la scienza accademica 'normale' nella seconda metà del XIX secolo, pur considerandola, in Italia, nella sua fase embrionale. Visibili, e secondo me significative, alcune analogie con le norme regolamentari per gli esami di laurea. Anche in questo caso dissertazioni, e temi di discussione; ma come stabiliva il Regolamento generale universitario del 1862, la laurea si sarebbe potuta conseguire attraverso una prova scritta e un successivo esame orale:

«La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta per ciascun alunno ne' modi che saranno in seguito prescritti. Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente per turno da due persone a ciò delegate dal Presidente della Commissione. Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione. È vietato agli esaminandi d'intrattenersi in quel tempo fra loro e con chicchessia»¹⁶.

Il Ministro, che in quel momento era uno degli scienziati italiani più noti del tempo, Carlo Matteucci, concedeva però agli studenti più diligenti, quelli che avessero ottenuto «in tutti gli esami speciali del corso almeno i nove decimi dei voti», la possibilità di scegliere il tema dell'elaborato di tesi, e di non rispettare i rigidi vincoli orari previsti per gli altri candidati¹⁷. La moderna tesi di laurea, così importante nei decenni seguenti come momento iniziale di avviamento alla ricerca – sulle tesi rapidamente edite ci si dovrebbe soffermare; gli *Annali* della Scuola Normale Superiore di Pisa, per dire, furono inizialmente concepiti a questo scopo¹⁸ –, e che pure conservava una denominazione di origine controversistica, nasceva in fondo come un privilegio.

¹⁶ R.D. 14 settembre 1862, n. 842, art. 61 del Regolamento.

¹⁷ *Ivi*, art. 63 del Regolamento.

¹⁸ V. A. SAVORELLI, *Gli «Annali» della classe di Lettere*, e G. TOMASSINI, *Gli «Annali» della classe di Scienze*, in *Annali di storia delle università italiane*, XV, 2011, pp. 201-211, 213-220.

Il concorso per esame era pubblico e, almeno sulla carta, potenzialmente spettacolarizzato – «Alla disputa e lezione sarà invitata la Facoltà cui appartiene la cattedra da conferirsi; è ammesso il pubblico»¹⁹; e non dovrebbero mancare testimonianze al riguardo –, e comprendeva pratiche poi di lunga durata nell'esperienza accademica nazionale, come la richiesta di tenere una lezione su un tema estratto a sorte – minuziosissime, sul punto, le indicazioni regolamentari, così come per quel che riguardava, in entrambe le tipologie di concorso, le diverse votazioni per giungere a comporre le graduatorie finali. I concorrenti avrebbero potuto scegliere se sottoporsi alla prova per titoli, a quella per esame, «o per tutte due in pari tempo»²⁰; in ogni caso,

«Il giudizio della Commissione si risolve in una dichiarazione di eleggibilità in favore dei candidati che nel concorso per esame si saranno chiariti idonei all'insegnamento cui aspirano, classificandoli in ragione di merito scientifico, come pure in favore di quelli che nel concorso di titoli avranno fornita prova d'idoneità»²¹.

Per ogni candidato sarebbe stato steso un giudizio motivato, e la relazione finale sarebbe stata inviata al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione²². La questione delle liste di eleggibili avrebbe avuto notevole rilevanza, sia formale sia come tema di dibattito e polemica, nei decenni successivi, fino a portare, nel 1904, all'introduzione della cosiddetta 'terna', ovvero all'indicazione di un massimo di tre soli nominativi per ogni concorso. Credo che il confronto

¹⁹ R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373, art. 137.

²⁰ LC, art. 59.

²¹ LC, art. 64.

²² Sulla storia di questo istituto consultivo, che ebbe funzioni di primo piano nelle vicende concorsuali di quei decenni, v. G. FERRARI, *Costituzione e funzioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione*, Giuffrè, Milano, 1950; G. CIAMPI, *Il governo della scuola nello Stato postunitario. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dalle origini all'ultimo governo Depretis (1847-1887)*, Edizioni di Comunità, Milano, 1983; *Il Consiglio superiore della pubblica istruzione 1847-1928*, a cura di G. CIAMPI, C. SANTANGELI, Ministero per i Beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1994.

fra le due modalità di concorso possa essere largamente ricondotto alla contrapposizione fra una nuova concezione, basata sul primato della ricerca, dell'attività accademica – la preminenza della produzione scientifica, via via consolidata e circolante, tale da assicurare la possibilità di formulare pareri meditati e condivisi su documentati percorsi intellettuali –, e la sopravvivenza di una tradizione più arcaica, controversistica, di disputa e contrasto dialettico come terreno di verifica delle qualità personali, e di conseguente elezione. È tuttavia necessaria qualche considerazione supplementare. L'art. 58 della Legge Casati, infatti, fissava esplicitamente come obiettivo del concorso l'accertamento dell'«attitudine ad insegnare». Questa finalità era coerente con la visione generale della natura e dei compiti dell'istruzione superiore che mi sembra emergere dall'impianto della Legge. L'analisi, sul punto, dovrebbe essere accurata, e qui invece mi limito ad alcuni enunciati; ma l'Università della Legge Casati, come appare in particolare nella sua architettura didattica, era soprattutto l'apice di un percorso formativo, rimanendo, in sostanza, una 'scuola'. E in questa prospettiva doveva essere sorretta da insegnanti capaci e adeguati al compito. Verrebbe voglia di allineare citazioni tratte dalla sparsa, ma non inconsistente letteratura concorsuale di quei decenni – una ripresa di testi non sarebbe inutile –, solo per fornire un esempio di alcuni limiti intravisti nel concorso per titoli vale la pena di ricordare le osservazioni di un giurista, figura all'epoca nota e scientificamente controversa, ma esperta anche di questioni scolastiche e universitarie, Pietro Cogliolo:

«Le bizzarre sorti di un esame servono a far conoscere il merito di un giovane? Se sì, il concorso per esame è il non plus ultra: se no, bisogna abbandonarlo. Ed io credo proprio che la seconda ipotesi sia la vera, e che perciò non rimanga per le regole dell'esclusione logica che attenersi al concorso per titoli. I lavori scientifici di una persona, esaminati da chi è dotto in quella scienza, mostrano gli studi che ha fatti, l'ingegno che possiede, la scrupolosità con la quale ricerca e l'attitudine alla chiara esposizione. Ma credo che tutto ciò non sia sufficiente: donde capiremo noi che il candidato può essere un buon *professore*, cioè può insegnare bene? Per quanto la parola sia meno importante dei concetti,

pure ha un valore immenso, in ispecie nelle cose didattiche e particolarmente nei popoli latini. La lezione non è solo il paragrafo di un libro, ma dev'essere qualche cosa di vivente e di vivace, e penetrare con la soavità della forma nella mente dell'uditore. Invece col nostro sistema può avvenire, come osservava con fine ironia lo Scolari, che una commissione nomini per la bontà degli scritti un professore *sordo e muto*. Torno a dire che dal dare troppa importanza alla forma orale della lezione, si è andati nell'altro eccesso di dargliene troppo poca»²³.

In realtà al concorso per soli titoli si sarebbero potute muovere, e si mossero, obiezioni anche più radicali: non c'erano – e non ci sono – garanzie inconfutabili nemmeno sull'effettiva identità degli autori delle pubblicazioni valutate²⁴. La riserva più urgente e seria riguardava però l'accertamento dell'attitudine didattica dei concorrenti.

Una nota, in via preliminare. Il concorso per esame – o in forma mista – rimase previsto abbastanza a lungo dalla normativa, e sembra non essere stata pratica del tutto residuale nemmeno sul piano dell'effettivo svolgimento delle prove. Da questo punto di vista sarebbero necessarie verifiche specifiche per i vari ambiti disciplinari, che indagini come quelle presentate in questo volume iniziano a fornire. Ancora nel 1914, in un testo significativo, che era assieme riflessione retrospettiva sui caratteri e sulle vicende del sistema universitario nazionale e abbozzo di un progetto di riforma, si osservava: «Nei concorsi nessuno pensa alla funzione didattica e tutti guardano alla funzione scientifica. I regolamenti pongono, sì, come un'ultima ratio la prova didattica»²⁵. Tuttavia – proseguiva il relatore della Commissione Reale per il riordinamento degli studi superiori, il linguista Luigi Ceci – il «pregiudizio» contrario alla verifica dell'efficacia

²³ V. P. COGLIOLO, *Malinconie universitarie*, Barbèra, Firenze, 1887, pp. 99-100.

²⁴ V. M. MORETTI, I. PORCIANI, *Il reclutamento accademico in Italia*, cit., p. 30.

²⁵ V. MPI - Commissione Reale per il riordinamento degli studi superiori, *Relazioni e proposte. Parte I. Relazione generale (rel. Prof. L. Ceci) e schema delle proposte*, Tip. Operaia Romana Cooperativa, Roma, 1914 (d'ora in avanti abbreviato in CECI), p. 176.

didattica in campo universitario era così solido che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione aveva recentemente proposto l'annullamento di un concorso in materie scientifiche perché la Commissione, dopo aver esaminato i titoli dei candidati, aveva chiesto lo svolgimento di una prova orale²⁶. Certo, poteva ben essere che quelle capacità non fossero realmente provate dallo svolgimento di una sola lezione; la possibile soluzione individuata era, dunque, diversa:

«Nei concorsi per le cattedre universitarie la Commissione ritiene necessario aggiungere all'esame dei titoli una disputa in contraddittorio tra i vari candidati sui titoli stessi, con le modalità da fissarsi per Regolamento. Questa disputa – si disse, – sarà garanzia di una più precisa ed equa valutazione sì dei titoli che dei candidati. Il giudizio avverrà, *causa cognita*. E non sarà male che il concorso, pur essendo per titoli, venga, per indiretta via, ad accrescersi di una prova orale»²⁷.

La data di pubblicazione di queste pagine ne certifica, in qualche modo, l'immediata irrilevanza; non rimasero però, nonostante il contesto, del tutto prive di efficacia operativa, e furono fra l'altro ben presenti a Giovanni Gentile. L'idea del contraddittorio non sarebbe stata ripresa. Tuttavia Gentile, richiedendo il possesso della libera docenza – per la quale l'aspirante avrebbe dovuto «fornire con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi e da prove didattiche o sperimentali, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia che si propone di insegnare»²⁸ – per accedere alle selezioni per la nomina a professore di ruolo, spostava sul piano dei requisiti di ammissione quella verifica su inclinazioni e vocazione didattica variamente prospettata nei decenni precedenti. Come previsione normativa, in ogni caso, il concorso per esame aveva perso progressivamente rilevanza, con l'alterazione per via regolamentare delle prescrizioni della Legge Casati. Mi sembra indicativo, ad esempio, l'ordine di successio-

²⁶ CECI, pp. 176-177.

²⁷ CECI, p. 180.

²⁸ R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, art. 39.

ne previsto dal R.D. 26 gennaio 1882, n. 629, all'art. 6: «Quando la Commissione non crederà potersi per titoli designare alcuno eleggibile, allora si passerà alla prova d'esame». Il successivo Regolamento generale universitario del 1890 avrebbe mantenuto, con qualche considerevole precisazione, lo stesso schema:

«Quando la Commissione non crederà potersi per titoli designare alcuno eleggibile, allora si passerà alla prova d'esame per i concorrenti che intendono assoggettarvisi, salvo che la Commissione stessa reputi non opportuna tale prova. La Commissione tuttavia potrà deliberare che siano sottoposti alle prove d'esame, o a qualche prova pratica, anche i concorrenti dichiarati eleggibili, quando lo reputi specialmente utile a meglio conoscerne l'attitudine didattica e il valore rispettivo, per classificarli con più sicuro criterio»²⁹.

Se da un lato si consentiva alla Commissione di non procedere al concorso per esame in caso di esito insoddisfacente di quello per titoli, rendendo così il concorso per esame – nella sua autonomia – assai fragile, al limite dell'inconsistenza, dal punto di vista istituzionale, dall'altro si riconosceva un valore funzionale, anche se di carattere integrativo, alla prova d'esame, utile eventualmente a definire la posizione di quei candidati valutati positivamente nel concorso per titoli. L'importante Legge del 1904 che, come si è accennato, abolì le graduatorie degli eleggibili imponendo alle commissioni di «proporre al più tre candidati in ordine di merito», ritoccava anche su questa base le norme del 1890, con una previsione più generica relativa alla possibilità delle prove orali, nel quadro di processi di selezione ormai basati sui titoli scientifici:

«Il concorso è aperto a tutti e si rende noto almeno quattro mesi prima che ne comincino le pratiche. È bandito per titoli; tuttavia la Commissione giudicatrice potrà richiedere una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una prova pratica ai concorrenti ogni qual volta lo credesse opportuno»³⁰.

²⁹ R.D. 26 ottobre 1890, n. 7337, art. 111.

³⁰ Legge 12 giugno 1904, n. 253, art. 2.

Il successivo Regolamento generale universitario del 1910 fissava nel dettaglio i particolari procedurali dei concorsi, individuandone le fasi:

Ciascun commissario deve presentare il proprio giudizio da lui sottoscritto sui titoli scientifici di ogni candidato [...]. Esaminati e discussi i singoli giudizi, la Commissione decide se debbano i concorrenti, o quali fra essi, essere sottoposti ad una prova orale, per dimostrare la loro attitudine didattica; e, trattandosi di scienze dimostrative o sperimentali, se debbano compiere uno o più esercizi pratici³¹.

Seguiva, su una consolidata base di risalenti prescrizioni regolamentari, la descrizione piuttosto minuta delle prove, con i temi per le lezioni proposti dai commissari e poi estratti a sorte dai candidati – due a testa, con possibilità di scelta dell'argomento da svolgere il giorno successivo nel corso di una lezione che «deve durare non meno di quaranta minuti»³². Lezioni pubbliche, queste, così come gli esercizi pratici, per i quali valeva però la discrezionalità della Commissione. E si è già messa in evidenza la lunga persistenza di queste pratiche, con le quali ci si è misurati, nell'Università, fino a tempi molto recenti.

Il concorso avrebbe dovuto essere bandito solo per la nomina di professori ordinari e, in pochi Atenei, dei dottori aggregati. Ma il principio venne rapidamente incrinato. Meno di un anno dopo la promulgazione della Legge Casati, il Regolamento generale universitario dell'ottobre 1860 avrebbe riservato un unico articolo ai professori straordinari, prevedendo l'applicabilità a queste figure di una serie di altri articoli del Regolamento stesso. Fra questi, gli artt. 112 e 113, che fissavano i termini dei bandi per il «concorso alle cattedre», richiedendo poi l'invio al Ministro delle domande e dei titoli³³.

³¹ R.D. 9 agosto 1910, n. 796, art. 26.

³² *Ivi*, art. 27.

³³ R.D. 30 ottobre 1860, n. 4373, art. 174. Netta, sul punto, la valutazione di A. GRAZIANI, *Ordinamento dell'Istruzione Superiore*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, VIII, a cura di V.E. ORLANDO, Società Editrice Libreria, Milano, 1905, pp. 845-1047, p. 912.

Si apriva così una fase complessa e non breve, che avrebbe visto agire all'interno delle Università italiane professori straordinari nominati dal Ministro, senza concorso, secondo la lettera della Casati, e per via di concorso³⁴, senza che la durata annuale di quell'impegno didattico fosse inizialmente rivista. A oltre quarant'anni di distanza, nel corso del dibattito parlamentare che avrebbe condotto all'approvazione della Legge 12 giugno 1904, Vittorio Emanuele Orlando, allora Ministro in carica, elencò le cause principali che avevano determinato la nascita di una nuova figura di professore straordinario. Centrale, anche in questo caso, la registrazione di un percorso poco formalizzato, e che richiedeva ormai un riconoscimento: «la legge non fa che consolidare ciò che è di già acquisito alla prassi e alla consuetudine». Ma Orlando era molto chiaro anche su altri aspetti:

«Il professore straordinario, ho detto, acquistò la stabilità indipendentemente dalla procedura della nomina e prima che questa avvenisse per concorso. Perché è avvenuto ciò? [...] In una materia tanto dibattuta io credo di portare una nota nuova, quando affermo che la ragione di ciò è stata, come quasi sempre è avvenuto in Italia in materia di istruzione, una ragione finanziaria. La ragione della trasformazione consuetudinaria dello straordinario della legge Casati, che è l'attuale incarico, in un professorato stabile quanto l'ordinariato ma pagato meno, è una ragione puramente finanziaria»³⁵.

In effetti, l'art. 92 della Legge Casati disponeva che «Lo stipendio dei Professori straordinari non potrà eccedere i sette decimi di quello che è assegnato per le stesse funzioni ai Professori ordinari». Motivazione forte, evidentemente, che l'esperto Orlando collegava alla questione degli organici universitari. Rispetto alla struttura di-

³⁴ *Ivi*, p. 911: «E perché non si sarebbe potuto utilmente sperimentare il sistema del concorso diretto, pure per i professori straordinari? Anche qui il Consiglio Superiore della P. Istruzione esercitò una influenza cospicua e vevolissima, non mancando di propugnare, nei suoi molteplici pareri all'amministrazione, che i professori straordinari dovessero nominarsi per concorso».

³⁵ L'intervento di Orlando è in Atti Parlamentari, Camera dei Deputati. *Discussioni*, leg. XXI, II sessione, 26 febbraio 1904, p. 11122, anche per la precedente citazione nel testo.

dattica delle singole Facoltà originariamente delineata nella Casati la situazione era stata via via modificata dai regolamenti universitari promulgati dal Governo:

«Ma quando mano mano, siamo venuti, e questo è forse cosa da deplorare, aggiungendo insegnamenti e non aumentando i ruoli degli ordinari, che cosa è accaduto? È accaduto che nella facoltà di giurisprudenza, di fronte a 18 o 19 insegnanti [...] essendo soltanto dieci il numero di professori ordinari fissato dalla legge Casati, per mancanza di ordinari si è determinato il bisogno di provvedere in modo stabile agli altri otto o nove insegnamenti, e, con un ripiego finanziario, il professore straordinario è diventato stabile»³⁶.

La sommaria ricostruzione offerta dal Ministro era senza dubbio efficace. Si può inoltre, in breve, rammentare qualche passaggio normativo, affermando subito, però, che lo studio diretto dei casi appare qui più significativo. Il Regolamento generale universitario del 1875 prevedeva tre diverse categorie di docenti qualificati come insegnanti ufficiali, i professori ordinari, straordinari e incaricati, specificando che «I professori straordinari ed incaricati saranno nominati e confermati dal Ministro d'Istruzione Pubblica nell'aprile di ciascun anno per l'anno successivo»³⁷; a un anno di distanza un nuovo Regolamento generale taceva sul punto, e anche le norme sui concorsi fissate per Decreto nel 1882 non facevano esplicita menzione dei professori straordinari³⁸. Ma che la questione stesse assumendo un certo peso appare evidente in un Decreto del 1884, pure in materia di concorsi, nel quale si fissavano procedure relative alle «domande di promozione dei professori straordinari»: dopo una valutazione preliminare da parte del ministero, la pratica sarebbe passata a una apposita Commissione, e nel caso in cui la richiesta riguardasse «professori straordinari nominati fuori concorso, la Commissione esaminerà se sia loro strettamente applicabile l'articolo 69 della legge 13

³⁶ *Ivi*, p. 11123.

³⁷ R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728, artt. 74-75.

³⁸ Mi riferisco ai RR.DD. 8 ottobre 1876, n. 3434, e 26 gennaio 1882, n. 629.

novembre 1859, e in caso diverso si aprirà un concorso per titoli»³⁹. Appare evidente che, escluso il caso particolare della chiara fama, la posizione istituzionale dei professori straordinari nominati a norma della Legge Casati era più debole di quella degli straordinari entrati per concorso, che avrebbero potuto essere promossi dopo un triennio di servizio ininterrotto, e sulla base delle «prove della loro attitudine didattica e dei nuovi meriti scientifici acquistati»⁴⁰. Il Regolamento generale universitario del 1890 faceva emergere la distinzione in maniera ancora più netta. Trattandosi della promozione di un professore straordinario, l'iniziativa poteva essere assunta dall'interessato o dalla Facoltà; il Ministro, sentito il Consiglio Superiore, in caso di parere positivo sull'opportunità di una cattedra, avrebbe affidato la valutazione a una Commissione. Gli straordinari nominati per concorso sarebbero stati promuovibili sulla base dei criteri indicati nel 1884, mentre per gli altri, sempre che non fossero ritenuti degni di una promozione per particolari meriti scientifici, si manteneva la via, aleatoria, di un concorso⁴¹. A trent'anni dall'unificazione si erano consolidate una nuova figura docente, e una impreveduta articolazione di carriera; comparivano poi requisiti che avrebbero segnato la successiva storia della docenza, come il triennio di servizio, e la continuità del lavoro scientifico, condizioni necessarie – anche se non sempre sufficienti, se non altro per i limiti di organico – per la progressione all'interno del corpo accademico. Prima dell'approvazione della Legge del 1904 non mancarono, tuttavia, episodici tentativi – in pochi anni di spiccata volatilità normativa – di rimettere in discussione l'intero processo: penso in particolare a un Decreto del Ministro Baccelli del dicembre 1898, apertamente presentato come un necessario ritorno alla Casati sulla questione degli straordinari, ma rimasto in vigore per poco più di un anno⁴².

³⁹ R.D. 11 agosto 1884, n. 2621, artt. 6-7.

⁴⁰ *Ivi*, art. 8.

⁴¹ R.D. 26 ottobre 1890, n. 7337, artt. 123-125.

⁴² R.D. 4 dicembre 1898, n. 548; v. anche la breve relazione di accompagnamento in *G.U.*, 2 febbraio 1899, n. 27, p. 409. Il Decreto fu abrogato dal R.D. 12 luglio 1900, n. 273.

Varrà la pena di aprire una breve parentesi solo per segnalare un altro tipo di ‘carriera’ docente che per un quarantennio caratterizzò la vita accademica italiana. Nel 1862 gli Atenei statali erano stati divisi in due categorie. Le Università primarie inizialmente erano sei: Bologna, Napoli, Pavia, Palermo, Pisa e Torino. Si sarebbero poi aggiunte, con il completamento dell’unificazione territoriale, quelle di Padova e Roma. Fra le differenze esistenti, qui importa segnalare quella, tutt’altro che trascurabile, dei livelli di retribuzione dei professori. Fra il 1885 e il 1902 una serie di Leggi così dette di ‘pareggiamento’ consentirono alle Università secondarie, con il contributo finanziario di enti e forze economiche locali, di adeguare il livello della loro offerta. Per molti anni, comunque, le biografie accademiche vennero scandite anche da passaggi di sede riusciti o falliti, da scelte che rispondevano a una serie di interessi materiali, professionali, scientifici⁴³. Occorrerebbe a questo proposito muoversi su un piano biografico-prosopografico non sempre sostenuto dallo stato della ricerca; quantificare e tracciare questo tipo di movimenti – visibili nelle indagini qui presentate – offrirebbe un contributo importante alla storia del ceto accademico. E in queste dinamiche, data anche l’incertezza normativa che riguardava i trasferimenti – che dovevano implicare accordi complessi, o conflittualità, all’interno delle singole Facoltà o delle Facoltà interessate; ma non dispongo di dati empirici – i concorsi giocarono un ruolo importante, e da misurare. Capitava cioè, ad esempio, che un professore ordinario in un Ateneo secondario si presentasse a un concorso per la stessa cattedra, o per insegnamento affine, bandito da una Università primaria; e fra le varie implicazioni immaginabili – contese di gruppi e scuole disciplinari, equilibri legati al mercato professionale e alla vita intellettuale e sociale nei vari centri universitari – ce n’erano anche di formali. Avrebbe potuto, un professore ordinario, essere oggetto, in altro concorso, di un giudizio di eleggibilità? Senza entrare troppo

⁴³ Segnalo, a mero titolo di esempio, una interessante biografia scientifico-academica che mi accadde di seguire nella sua prima elaborazione: M. STARNINI, *L’uomo tutto intero. Biografia di Carlo Livi, psichiatra dell’Ottocento*, Firenze University Press, Firenze, 2018.

nei dettagli, e nel contenzioso, riporto quanto era previsto dal Regolamento generale del 1890:

«Non saranno sottoposti a giudizio di eleggibilità, ma soltanto di graduazione e di punti: a) I professori ordinari della stessa materia nelle regie università e nei regi istituti superiori parificati alle università, quando si tratti di un concorso per ordinario, ed i professori straordinari della stessa materia nel caso di concorso per un posto di straordinario. b) Coloro che in un concorso dell'ultimo quinquennio abbiano ottenuto la eleggibilità di professore ordinario per lo stesso insegnamento in un istituto dello stesso grado»⁴⁴.

Non tutto, per la verità, era chiarissimo: nel secondo punto non si parlava dell'eleggibilità a professore straordinario, e il riferimento al 'grado' dell'istituto, quando esistevano ancora varie Università secondarie, avrebbe potuto complicare il quadro. La Legge del 1904 sui concorsi venne a chiarire una situazione normativa intricata, e che negli anni precedenti aveva lasciato margini di discrezionalità politica. Sole eccezioni allo svolgimento di un concorso erano, per gli ordinari, la nomina per chiara fama, e per gli straordinari la «singolare perizia» pratica per insegnamenti nell'ambito dell'istruzione superiore tecnica⁴⁵. La Legge riaffermava anche l'assenza di prerequisiti per la partecipazione ai concorsi, che il Ministro Nasi aveva invece provato a introdurre nei mesi precedenti⁴⁶. Furono abo-

⁴⁴ R.D. 26 ottobre 1890, n. 7337, art. 110.

⁴⁵ Legge 12 giugno 1904, n. 253, art. 1.

⁴⁶ In particolare, nel Regolamento generale universitario varato con R.D. 13 aprile 1902, n. 127, l'accesso al concorso per professore straordinario era limitato ai «dottori aggregati, i liberi docenti, gl'incaricati e coloro che in precedente concorso per ordinario siano stati dichiarati eleggibili» (art. 17). Interessante l'art. 158 del Regolamento: «Tutte le disposizioni di questo Regolamento valgono anche per le donne». C'è da dire che dalla frenetica attività del Ministro Nasi, che già nell'ottobre 1903 avrebbe modificato il Regolamento generale, emersero spunti poi ripresi, come ad esempio le indicazioni contenute nell'art. 43: «Il risultato del concorso è valido soltanto per l'Università e la cattedra messa a concorso. Tuttavia esso può valere per le nomine a straordinario per le cattedre vacanti della stessa materia in altre Università, entro un anno dalla data della relazione, e non oltre il terzo eleggibile».

lite le dichiarazioni di eleggibilità, che una loro funzione, tutta da valutare, dovettero averla avuta nel percorso accademico dei singoli: per l'accesso agli incarichi di insegnamento, ad esempio, oppure per migliorare la propria posizione in vista di un concorso successivo, e che per queste ragioni dovettero anche essere oggetto di trattative faticose e scabrose all'interno delle commissioni, e di aspettative e pressioni all'interno delle Facoltà. Al loro posto, una terna graduata di candidati prescelti. Nel caso di altri posti vacanti per la materia entro un anno, le Facoltà interessate avrebbero potuto far ricorso alla terna, ma solo per la nomina di professori straordinari, anche nel caso di una lista prodotta da un concorso per ordinario. I 'nuovi' professori straordinari sarebbero stati nominati per un anno, e stabilizzati dopo un triennio di servizio; dopo la stabilizzazione avrebbero fatto parte di diritto del corpo accademico e sarebbero stati promuovibili all'ordinariato secondo i criteri già previsti dalla normativa. Una Legge del 1909 avrebbe fissato il ruolo organico dei professori ordinari e straordinari⁴⁷; il Regolamento generale universitario del 1910, svolgendo coerentemente le premesse della Legge del 1904, stabiliva che

«I concorsi sono banditi di regola per il grado di straordinario, salvo che il ministro, o di propria iniziativa o su proposta della Facoltà o scuola competente, non creda di aprirne qualcuno per il grado di ordinario, valendosi all'uopo dei posti vacanti a sua disposizione»⁴⁸.

Regolando in modo piuttosto nitido una materia che presentava aspetti di opacità, la Legge del 1904 avrebbe però sollevato, nell'immediato, una questione che rese necessario un altro intervento del Parlamento, già accennato in apertura. La lettera dell'art. 1 della Legge, sulla nomina dei professori per concorso e sulle sole eccezioni previste, e il testo del nuovo Regolamento generale universitario poi varato nell'agosto 1905, che prevedeva esplicitamente il «trasfe-

⁴⁷ Legge 19 luglio 1909, n. 496, art. 4, con rinvio alle tabelle allegate.

⁴⁸ R.D. 9 agosto 1910, n. 796, art. 20.

rimento d'un professore ordinario e straordinario»⁴⁹, spinsero infatti prima il Consiglio di Stato a sezioni riunite, e poi la sua IV Sezione, a dichiarare «illegali e incostituzionali le disposizioni relative ai trasferimenti»; in seguito la Corte dei Conti «rifiutò la registrazione» di vari decreti di trasferimento. Ne sarebbe derivata una intricata vicenda politica e amministrativa, conclusasi con l'approvazione della Legge 7 luglio 1907, n. 481⁵⁰: Legge brevissima, di due soli articoli, il primo dei quali piuttosto complesso quanto meno in prima applicazione, e che era stata preceduta da un interessante dibattito parlamentare nel quale era emersa la spinosa questione delle cosiddette materie affini, fra tendenze alla specializzazione ed esigenze di connessione disciplinare⁵¹.

La trasformazione più importante fu quella riguardante i meccanismi di scelta, più che l'identità, dei giudici nei processi di reclutamento accademico. Poiché si tratta di passaggi piuttosto noti, potranno essere evocati brevemente. Da Casati a Gentile, direi che il corpo accademico non abbia mai goduto di un monopolio formale della funzione giudicante – e un riscontro empirico sulla composizione delle commissioni non sarebbe inutile. Secondo l'art. 62 della Legge Casati,

«Il merito dei singoli candidati sarà apprezzato da una Commissione nominata dal Ministro fra le persone conosciute per la loro perizia in simili materie od in quelle che vi sono affini, o per la loro esperienza nell'insegnamento delle medesime».

⁴⁹ R.D. 21 agosto 1905, n. 638, artt. 103-104. Per la verità, già nel Regolamento Nasi del 1902 si parlava di trasferimenti: R.D. 13 aprile 1902, n. 127, artt. 15 e 16.

⁵⁰ Una ricostruzione piuttosto dettagliata dei precedenti della Legge è in Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, leg. XXII, sess. 1904-1906, *Documenti, disegni di legge e relazioni*, doc. n. 582 – relatore L. Rava – e 582 A – relatore Luigi Credaro. Le citazioni nel testo sono in 582, p. 2.

⁵¹ V. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, *Discussioni*, leg. XXII, sessione 1904-1907, sedute del 2 e del 5 marzo 1907.

Unico vincolo, la presenza in Commissione di un membro del Consiglio Superiore, che la avrebbe presieduta. A sessant'anni di distanza, Gentile avrebbe previsto una «commissione, nominata dal Ministro su designazione del Consiglio superiore e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine»⁵². La normativa contemplò alcune varianti; più interessante sarebbe dire dei dibattiti professorali e di opinione attorno a questi temi e alle possibili riforme da introdurre⁵³. Il Regolamento generale del 1862, ad esempio, attribuiva al Rettore la possibilità di invitare la Facoltà «a riferire sui titoli dei concorrenti alle cattedre vacanti e ai posti di Professori straordinari»⁵⁴. Nel 1882, in merito alla composizione delle commissioni, si precisava che «Tanto negli effettivi, quanto nei supplenti, ogni qualvolta sia possibile, la maggioranza dovrà essere di professori ordinari, docenti in una Università del Regno la disciplina stessa alla quale si apre l'arringo»⁵⁵, e nel 1883 dalla maggioranza si sarebbe passati all'esclusiva; in caso, però, di carenza si sarebbe potuto provvedere con docenti di materie affini, o con i consueti cultori di «alta e meritata fama»⁵⁶. Passo indietro nel 1884, rivendicato dal Ministro Coppino: solo «a prima vista» poteva apparire giusto che tutti i membri della Commissione fossero professori ordinari della stessa materia, ed era invece necessario coinvolgere nella valutazione anche i docenti di materie affini, e studiosi «sien pure estranei all'insegnamento [...] il giudizio dei professori della materia istessa per ragioni o di scuola o di personali amicizie darebbe forse talvolta sospetto di non esser del tutto imparziale e sereno»⁵⁷. Così, i «cultori della materia» erano compresi nell'ar-

⁵² R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, art. 17.

⁵³ Oltre ai testi sin qui citati, un primo strumento di orientamento è *L'università italiana. Bibliografia 1848-1914*, a cura di I. PORCIANI, M. MORETTI, Olschki, Firenze, 2002; molti spunti e riferimenti al dibattito in A. GRAZIANI, *Ordinamento dell'Istruzione Superiore*, cit., pp. 910-933.

⁵⁴ R.D. 14 settembre 1862, n. 842, art. 22.

⁵⁵ R.D. 26 gennaio 1882, n. 629, art. 3 del Regolamento.

⁵⁶ R.D. 27 maggio 1883, n. 1364, art. unico.

⁵⁷ La relazione del Ministro Michele Coppino che accompagnava il R.D. 11 agosto 1884, n. 2621, è in *G.U.*, 7 settembre 1884, n. 218, pp. 4053-4055, p. 4054 per le citazioni nel testo.

tiolato del Decreto⁵⁸, e non sarebbero scomparsi nemmeno dalle commissioni costituite su base parzialmente elettiva⁵⁹, come ancora più tardi, nel luglio 1905, e nel Regolamento generale del 1910⁶⁰.

Per la Casati, si è detto, era il Ministro a designare i commissari; a partire dal 1867 nel processo intervenne il Consiglio Superiore⁶¹, che fino al 1881 sarebbe stato di nomina interamente ministeriale. La procedura, insomma, perse abbastanza rapidamente il suo carattere monocratico, ma non quello centralistico. Con il gran dibattito sull'autonomia, e con i tentativi di riforma universitaria in questo senso nei primi anni Ottanta, il ruolo degli attori avrebbe dovuto conoscere una drastica ridefinizione: erano le Facoltà titolari dei posti da mettere a concorso ad assumere, in coerenza con il principio autonomistico, una funzione di primo piano, nella prospettiva della chiamata. Il progetto di legge Baccelli, poi affossato al Senato, prevedeva, sul terreno del reclutamento, un periodo di transizione. Baccelli, comunque, con un Decreto del gennaio 1882, assegnava amplissimo potere, appunto, alla Facoltà interessata al concorso: il Ministro avrebbe nominato la Commissione su proposta della Facoltà, che però avrebbe potuto designare a commissario uno solo dei suoi membri⁶². Una modifica non di poco conto sarebbe stata introdotta nel 1883: la Facoltà avrebbe proposto nove nominativi, fra i quali il Ministro avrebbe potuto scegliere per insediare una Commissione di cinque, sette o nove membri⁶³. L'impianto baccelliano fu inizialmente mantenuto, con qualche ritocco, da Coppino nel 1884, con l'abolizione della scelta governativa – anche se il Ministro, nel nome del «concetto dell'unica Università italiana», mostrava tutta la sua perplessità nei confronti del primato di una sin-

⁵⁸ *Ivi*, art. 1 del Decreto, p. 4055.

⁵⁹ RR.DD. 8 maggio 1887, n. 4487, art. unico, e 26 ottobre 1890, n. 7337, art. 106.

⁶⁰ RR.DD. 7 luglio 1905, n. 427, art. 1, e 9 agosto 1910, n. 796, art. 22.

⁶¹ RR.DD. 20 ottobre 1867, n. 4008, art. 2 comma b) del Regolamento, e 29 novembre 1874, n. 2299, art. 5 comma 2b) del Regolamento.

⁶² R.D. 26 gennaio 1882, n. 629, artt. 2-3.

⁶³ R.D. 27 maggio 1883, n. 1364, art. unico.

gola Facoltà⁶⁴. E difatti nel 1887 Coppino avrebbe sconfessato la linea autonomistica, introducendo un nuovo principio: le commissioni sarebbero state composte di «membri scelti dal Ministro tra persone che verranno designate da tutte le Facoltà del Regno cui appartiene la cattedra stessa»⁶⁵. Si trattava di una indicazione collettiva: ogni Facoltà avrebbe proposto cinque nomi, esterni al proprio corpo docente, fra docenti della disciplina messa a concorso e cultori della materia; il Ministro avrebbe scelto i commissari – cinque, sette o nove – fra i dieci nomi più votati dalle Facoltà. Al voto individuale si sarebbe arrivati presto, nel 1890. Fissato, «di regola», il numero dei commissari a cinque, si attribuiva a ogni professore ordinario la possibilità di votare cinque nomi, titolari della stessa materia, di materia affine, cultori, e il Ministro avrebbe nominato la Commissione fra i dieci più votati⁶⁶. Si trattava di un cambiamento profondo: la Facoltà, che nel disegno autonomistico, in quanto specifico ente ‘territoriale’, sarebbe divenuta in sostanza responsabile della propria autoriproduzione e del proprio sviluppo, passava a essere parte di un collegio elettorale su base nazionale. I limiti del sistema elettivo furono subito evidenti: l’incompetenza di gran parte degli elettori rispetto all’oggetto particolare del voto – per designare i commissari di un concorso di Storia moderna avrebbero votato i filosofi e i classicisti –, il possibile consolidarsi di maggioranze elettorali in grado di determinare, in sostanza, la composizione delle commissioni per un lungo periodo, le sollecitazioni, di vario tipo e a vari livelli, provenienti dai candidati, e così via. Nel 1914 il relatore della Commissione Reale avrebbe annotato:

«Quando una cattedra è vacante, c’è del gran moto nel mondo universitario. Ed è piccola consolazione il dire che si fa tutto in penombra [...]. La Commissione apprese con disgusto le manovre indegne onde ai professori più degni si diede, non di rado, l’ostracismo e ai procac-

⁶⁴ V. COPPINO, relazione sul R.D. 11 agosto 1884, n. 2621, cit., p. 4053.

⁶⁵ R.D. 8 maggio 1887, n. 4487, art. unico.

⁶⁶ R.D. 26 ottobre 1890, n. 7337, art. 106.

cianti si accordarono gli onori della nomina a membri della Commissione giudicatrice»⁶⁷.

All'interno della Commissione Reale la proposta dell'introduzione del sorteggio – fra i più votati, o anche fra tutti i professori della materia – per la composizione delle commissioni di concorso fu respinta per un solo voto; la procedura era stata sperimentalmente messa in campo dal Ministro Nasi – sorteggiare la maggioranza della Commissione fra i dieci più votati⁶⁸ –, e sarebbe stata ripresa da Croce ministro, come correttivo dell'esito del voto⁶⁹. In realtà un'indagine sulla composizione delle commissioni, nelle varie modalità del loro insediamento, fornirebbe indicazioni importanti su orientamenti e rapporti interni al corpo accademico, sulla tenuta di scuole e reti di relazioni, sull'atteggiamento del potere esecutivo – di ricezione, o di intervento – in merito alle indicazioni elettorali provenienti dai professori, e così via. In concreto poco cambiò, allora, rispetto al Regolamento universitario del 1890. Il Ministro Gallo tentò senza successo, nel 1898, di tornare a un sistema misto, con proposte di nominativi da parte della Facoltà interessata e del Consiglio Superiore, e successiva scelta ministeriale⁷⁰; all'inizio del secolo il Ministro Nasi provò a recuperare la Casati, con l'indizione aggiuntiva di una sorta di *referendum*:

«Il Ministro, prima che la Commissione sia convocata, chiede a tutti gli altri professori ordinari della materia la designazione scritta e motivata del concorrente che a loro giudizio è più meritevole di occupare la cattedra. Questi pareri devono essere trasmessi al Ministro prima che si riunisca la Commissione a cui egli ne farà comunicazione; e saranno poi allegati agli atti del concorso»⁷¹.

⁶⁷ CECI, p. 179.

⁶⁸ V. la relazione del Ministro Nunzio Nasi di accompagnamento al R.D. 13 aprile 1902, n. 127, in *G.U.*, 28 agosto 1902, n. 201, pp. 3933-3940, p. 3935.

⁶⁹ R.D. 13 febbraio 1921, n. 197, art. 1.

⁷⁰ R.D. 21 aprile 1898, n. 140, art. unico.

⁷¹ R.D. 13 aprile 1902, n. 127, art. 29.

Nulla di tutto questo prese corpo. Dopo la Legge del 1904, un Decreto del luglio 1905, che attribuiva l'elettorato attivo anche agli straordinari stabilizzati, precisava che quattro dei cinque voti individualmente disponibili sarebbero dovuti andare a docenti e cultori della materia specifica, e uno a docenti e cultori di materia affine, con la costituzione di due graduatorie; il Ministro avrebbe designato quattro nomi fra i primi otto della lista di materia, e uno fra i primi tre della lista di materia affine⁷². Si trattava, con tutta evidenza, di provare a scalfire la tenuta di blocchi elettorali molto condizionanti – ma anche, forse, con l'espedito della materia affine separata, di rendere più semplice per la Facoltà che aveva bandito il concorso la presenza di un commissario interno –; e la norma venne mantenuta con una piccola variazione – la prima lista avrebbe compreso dieci nomi, la seconda quattro – nel Regolamento generale del 1910⁷³.

L'agitazione accademica attorno ai modi della selezione e della carriera non si placò allora – ammesso che possa mai placarsi. Di fronte alla riforma Gentile, Luigi Einaudi non mancò di deplorare l'atteggiamento dei professori universitari italiani, i quali «da trent'anni sono stati affaccendati a criticare ed a parlare di tutti i sistemi di reclutamento fino ad oggi seguiti, ad accusarli di parzialità, di favoritismi, di camorra accademica, di satrapie»⁷⁴. Così, nel 1923.

⁷² R.D. 7 luglio 1905, n. 427.

⁷³ R.D. 9 agosto 1910, n. 796, art. 22.

⁷⁴ V. L. EINAUDI, *L'Università italiana e la riforma Gentile* (1923), in ID., *Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925). VII (1923-1924)*, Einaudi, Torino, 1965, pp. 419-424, p. 423.

INDICE

<i>Presentazione</i>	VII
<i>Abbreviazioni</i>	IX

Prolegomena

Mauro Moretti <i>Regole e pratiche concorsuali</i>	3
---	---

Diritto civile – Diritto commerciale

Marta Cerrito <i>Quando tutto ebbe inizio: primi concorsi universitari nella Palermo postunitaria</i>	33
Laura Moscati <i>Il primo concorso di Diritto civile nell'Università 'capitale del Regno'</i>	49
Carolina Argiroffi <i>'Maestranze' sotto concorso: scienza civilistica e reclutamento a Napoli (1880-1891)</i>	67
Marco Cian <i>Il primo concorso alla cattedra di Diritto commerciale nell'Università di Padova dopo l'Unità d'Italia: Adolfo Sacerdoti professore straordinario nel 1881</i>	85
Virginia Amorosi <i>Tra accademia e città. Diritto commerciale, Scienza delle finanze, Economia politica nell'Università di Napoli (1882-1895)</i>	103
Caterina Bonzo <i>Le tendenze della civilistica italiana di fine Ottocento nel concorso per la cattedra torinese del 1885</i>	121
Chiara Valsecchi <i>Il concorso di Diritto civile a Padova (1886): una 'singolare' vicenda di ordinaria accademia?</i>	139

Alessia Legnani Annichini	
<i>Il concorso bolognese di Cesare Vivante (1887)</i>	155
Marco Legnani	
<i>Tra vita accademica e dimensione pubblica: profili e logiche di una classe dirigente attraverso il reclutamento universitario nella Palermo tardo ottocentesca (Diritto commerciale)</i>	171

**Diritto costituzionale - Filosofia del diritto -
Diritto amministrativo – Diritto internazionale**

Emanuela Fugazza	
<i>L'insegnamento del Diritto internazionale: il concorso pavese del 1865</i>	191
Francesca Sigismondi	
<i>«Errando intorno a una cattedra universitaria». Luigi Palma e il concorso di Diritto costituzionale del 1874</i>	205
Ida Ferrero	
<i>I concorsi alla cattedra di Diritto internazionale dell'Università di Torino (1875-1885)</i>	221
Giulio Abbate	
<i>I concorsi alle cattedre di Filosofia del diritto e Diritto costituzionale nell'Università di Napoli. Cronache e contesti dottrinali (1878-1881)</i> ..	239
Andrea Landi	
<i>Una materia da definire. Il concorso pisano di Diritto amministrativo del 1886</i>	255
Mario Riberi, Andrea Pennini	
<i>Diritto costituzionale e selezione accademica: il concorso di Torino del 1896</i>	271

Procedura civile e ordinamento giudiziario

Francesca Macino	
<i>Il primo concorso di Procedura civile alla Sapienza (1881)</i>	293
Chiara Galligani	
<i>Il primo concorso per la cattedra di Procedura civile e ordinamento giudiziario nella Facoltà giuridica pisana</i>	307

Laura Passero	
<i>Un concorso alla luce del sole: la cattedra senese di Procedura civile e ordinamento giudiziario nell'ottobre del 1896</i>	321

Diritto e procedura penale – Medicina legale

Francesco Rotondo	
<i>Il reclutamento accademico postunitario per l'Università di Napoli nelle materie del Diritto e della procedura penale, della Medicina legale e del Diritto ecclesiastico</i>	335
Francesco Di Chiara	
<i>I 'vincitori pari merito'. Una curiosa costante nei concorsi alla cattedra di Diritto e procedura penale presso la R. Università di Palermo (1865, 1881, 1882)</i>	349
Stefano Canestrari, Valentina Badalamenti	
<i>La dottrina penale del Regno d'Italia sotto concorso: una testimonianza storica dell'esordio bolognese di Luigi Lucchini</i>	369
Marco P. Geri	
<i>Diritto e procedura penale per Pisa (1888-1889): un concorso fallito?</i>	385
Paolo Passaniti	
<i>Tra Parma e Siena: il concorso nell'anno dell'entrata in vigore del Codice penale Zanardelli</i>	403

Diritto romano – Storia del diritto

Cristina Vano	
<i>Cantieri accademici. La Facoltà di Giurisprudenza di Napoli e i primi concorsi dopo l'Unità d'Italia (1860-1861)</i>	423
David De Concilio	
<i>Una scelta di continuità: il concorso di Istituzioni di diritto romano presso l'Università di Padova</i>	445
Marzia Lucchesi	
<i>«Un ingegno potente e una mente ordinata»: il concorso pavese di Pasquale Del Giudice (1872)</i>	461

Paola Casana	
<i>La prima cattedra di Storia del diritto nella Torino postunitaria: un concorso travagliato</i>	477
Emanuele Stolfi	
<i>Cattedre e reclutamento romanistico a Siena (1877-1887)</i>	495
Antonia Fiori	
<i>Come Vittorio Scialoja salì la cattedra romana</i>	511
Nicoletta Sarti	
<i>Augusto Gaudenzi e gli altri. Il concorso bolognese di Storia del diritto italiano del 1886</i>	529
Giovanni Luchetti	
<i>Il concorso per la cattedra di Diritto romano nella R. Università di Bologna (1889) e la nomina di Giuseppe Brini come professore ordinario di Pandette</i>	545

Economia politica

Riccardo Leoncini	
<i>Tullio Martello. Un garibaldino all'Università di Bologna</i>	557
Mario Pomini	
<i>I primi concorsi di Economia politica e di Scienza delle finanze nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova</i>	573
<i>Indice dei nomi</i>	
a cura di Anastasia Castellani e Matteo Luppi.....	585

GLI AUTORI

GIULIO ABBATE, Ricercatore di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

VIRGINIA AMOROSI, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

CAROLINA ARGIROFFI, Dottoranda di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

VALENTINA BADALAMENTI, Dottoranda di ricerca in Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

CATERINA BONZO, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Torino

STEFANO CANESTRARI, Professore ordinario di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

PAOLA CASANA, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Torino

MARTA CERRITO, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Palermo

MARCO CIAN, Professore ordinario di Diritto commerciale, Università degli Studi di Padova

DAVID DE CONCILIO, Ricercatore di Diritto e religione, Università degli Studi di Padova

FRANCESCO DI CHIARA, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Palermo

IDA FERRERO, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Torino

ANTONIA FIORI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

EMANUELA FUGAZZA, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Pavia

CHIARA GALLIGANI, Ricercatrice di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Pisa

MARCO P. GERI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Pisa

ANDREA LANDI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Pisa

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

MARCO LEGNANI, Assegnista di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Palermo

RICCARDO LEONCINI, Professore ordinario di Economia politica, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

MARZIA LUCCHESI, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Pavia

GIOVANNI LUCHETTI, Professore ordinario di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

FRANCESCA MACINO, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

MAURO MORETTI, Professore ordinario di Storia contemporanea, Università per Stranieri di Siena

LAURA MOSCATI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

PAOLO PASSANITI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Siena

LAURA PASSERO, Dottoressa di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Siena

ANDREA PENNINI, Professore associato di Storia delle istituzioni politiche, Università di Torino

MARIO POMINI, Professore associato di Economia politica, Università degli Studi di Padova

MARIO RIBERI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Torino

FRANCESCO ROTONDO, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

NICOLETTA SARTI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

FRANCESCA LAURA SIGISMONDI, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

EMANUELE STOLFI, Professore ordinario di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo, Università degli Studi di Siena

CHIARA VALSECCHI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Padova

CRISTINA VANO, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.
8. LAURA MARIA FRANCIOSI, *La disciplina degli interessi nei contratti internazionali. Un'analisi di diritto comparato*, 2023.
9. ALBERTO TOMER, *Il nuovo assetto del Sovrano Militare Ordine di Malta. La riforma del 2022 nella fedeltà a una storia millenaria*, 2023.
10. *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, a cura di ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIANNI SANTUCCI, 2023.
11. *Diritto, religione, coscienza: il valore dell'equilibrio. Liber Amicorum per Erminia Camassa*, a cura di FRANCESCA OLIOSI, 2023.
12. *I 40 anni del Codex Iuris Canonici*, a cura di ALBERTO TOMER, 2024.
13. ILARIA ZUANAZZI, *La conciliazione nel diritto della Chiesa. Principi generali e applicazioni nella giustizia amministrativa*, 2024.
14. MARTA TARONI, *Le nuove forme di normatività. Il diritto alla prova delle behavioral sciences*, 2025.
15. NICO TONTI, *La figura di Andrea Galante nel clima postunitario degli esordi del diritto ecclesiastico italiano*, 2025.
16. *Maestri sotto concorso. Le prime tornate del reclutamento nelle Facoltà giuridiche dei grandi Atenei del Regno d'Italia (1860-1896)*, a cura di ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, NICOLETTA SARTI, 2025.

Publicato nel mese
di dicembre del 2025

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660